

Il contenuto della cassetta di pronto soccorso

Riguardo al **primo soccorso nei luoghi di lavoro** molti aspetti come la classificazione delle aziende, le corrispondenti caratteristiche dei presidi e delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e l'organizzazione delle attività di primo soccorso sono individuati dal [Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388](#) contenente il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Per approfondire in particolare il tema delle **attrezzature minime obbligatorie nelle aziende** possiamo fare riferimento al contenuto del recente documento Inail “ [Il primo soccorso nei luoghi di lavoro](#)” elaborato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

Il contenuto minimo obbligatorio della cassetta di pronto soccorso

si segnala che nelle aziende o unità produttive di **gruppo A** e di **gruppo B** (con riferimento alla classificazione riportata nel DM 388/2003 e ricordata anche nell'articolo “ [Gli obblighi del primo soccorso: la classificazione delle aziende](#)”) il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- **cassetta di primo soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, di tipo asportabile contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1 del decreto;
- un **mezzo di comunicazione idoneo** ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Riprendiamo dall'allegato 1 del DM 388/2003 il **contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso gruppo A e B (rischio alto/medio)**:

- “Guanti sterili monouso (5 paia);
- Visiera paraschizzi;
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
- Teli sterili monouso (2);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- Confezione di rete elastica di misura media (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
- Un paio di forbici;
- Lacci emostatici (3);
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- Termometro;
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.

Il contenuto del pacchetto di medicazione

Invece nelle aziende o unità produttive di **gruppo C (rischio basso)**, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 2 del decreto;
- un **mezzo di comunicazione** idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

Questo il **contenuto minimo del pacchetto di medicazione** con riferimento all'allegato 2 del DM 388/2003:

- “Guanti sterili monouso (2 paia);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
- Un paio di forbici (1);
- Un laccio emostatico (1);
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.